



Milano, 5 maggio 2017

## A tutti i clienti dello studio

### Manovra correttiva Decreto Legge 50/2017 in vigore dal 24 aprile 2017

Due novità importanti nell'ultimo decreto legge entrato in vigore il 24 aprile 2017.

Innanzitutto **la generalizzazione**, per i soggetti titolari di partita Iva, **dell'obbligo di utilizzare, per le compensazioni "orizzontale" in F24** (a prescindere dal relativo importo), **i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate** (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico).

Infatti, per effetto delle modifiche all'articolo 37, comma 49-bis, del D.L. 223/2006, **l'obbligo per i titolari di partita Iva è stato esteso ad ogni utilizzo in F24 di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap nonché i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.**

Quindi, se prima del D.L.50/2017, i titolari di partita Iva potevano utilizzare in compensazione, per importi inferiori alla soglia di 5.000 euro, un canale telematico "diverso" da quelli messi a disposizione dalle Entrate, ora ciò non è più possibile in quanto **anche per una sola compensazione di modesto importo scatta l'obbligo di utilizzare la procedura Entratel o Fisconline.**

Tale scelta del legislatore ha, tuttavia, **importanti riflessi pratici** in capo ai professionisti e alle piccole e medie imprese che, abituate alla presentazione dell'F24 mediante *home banking*, **sono ora tenute a dotarsi di una utenza telematica** oppure a rivolgersi ad un intermediario abilitato per la presentazione telematica dell'F24, con costi aggiuntivi.

È chiaro che l'intento del legislatore è quello di ottenere con tale misura **"effetti finanziari positivi"**, ma si dovrebbe tener conto del tempo necessario per adeguarsi, anche tecnicamente, alle nuove modalità.

Sul punto, non si è fatta attendere la risposta del Fisco; infatti, con la recente



**risoluzione 57/E/2017**, l’Agenzia ha precisato che *“in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche”*, il **controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del prossimo 1° giugno**.

Nell’Audizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate in commissione bilancio è stato, poi, anticipato che **ulteriori interventi** potrebbero prevedere:

- ♦ l’inibizione delle compensazioni mediante modello F24 in caso di crediti utilizzati per importi superiori ai limiti previsti dalla legislazione vigente;
- ♦ la possibilità di utilizzare in compensazione il credito Iva infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo previa apposizione del visto di conformità sull’istanza trimestrale da cui emerge il credito;
- ♦ la possibilità di compensare il credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (anziché dal giorno 16 del mese successivo).

In secondo luogo la nuova disposizione prevede la **riduzione, dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro, della soglia al di sopra della quale l'utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti comporta l'apposizione del visto di conformità** del professionista sulla dichiarazione da cui emergono. **Tale riduzione colpisce i crediti relativi all’Iva, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap**. Resta fuori, invece, dal nuovo limite il modello Iva TR, nel caso di utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale.

Nel caso le compensazioni dei crediti siano effettuate

- ♦ in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa,
- ♦ ovvero, in presenza di visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) apposto da soggetti “non abilitati”,

**l’ufficio procede, oltre che al recupero degli interessi e all’irrogazione delle sanzioni, anche al recupero dei crediti utilizzati** in difformità delle regole che prescrivono l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, mediante l’utilizzo dell’atto di recupero di cui alla L. 311/2004.



Intervenendo sul punto, con la **risoluzione 57/E/2017**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **le nuove norme trovano applicazione** per tutti i comportamenti tenuti dopo l'entrata in vigore del D.L. 50/2017 e, pertanto,

**alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.**

Per le dichiarazioni **già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità** (ad esempio il modello Iva 2017 ma anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all'IRAP di soggetti con esercizio non solare) **restano, invece, applicabili le regole precedenti.**

In altri termini - si legge nella risoluzione - ***“non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000”***

Per le **dichiarazioni non ancora presentate al 24 aprile 2017** (ad esempio, modello Iva 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 322/1998) **è necessario apporre il visto qualora si intenda compensare crediti superiori a 5.000 euro.**

Cordiali saluti

Concetta Mazzeo

